

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3509**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO,  
CARELLA, PIERONI, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,  
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1998**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla  
diffusione del fenomeno del *doping* nello sport italiano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della diffusione del *doping* nello sport italiano ha assunto dimensioni preoccupanti.

Non si tratta di un fenomeno che riguarda soltanto i grandi campioni sportivi, ma interessa anche, ed in maniera più inquietante, anche semplici sportivi dilettanti, che spesso assumono sostanze, senza alcun controllo medico, delle quali non conoscono minimamente gli effetti reali sul proprio corpo.

Si tratta di una cultura, assolutamente priva di qualsiasi considerazione e rispetto della salute del corpo, che si è pericolosamente insinuata nella mentalità di molti sportivi.

I recentissimi scandali stanno inoltre mettendo in luce una serie di preoccupanti connivenze e coperture, da parte anche e soprattutto di alcuni medici sportivi, che viceversa dovrebbero essere i primi difensori della salute del corpo.

È indispensabile fare piena luce su questi fenomeni, non solo per individuarne le responsabilità soggettive ed oggettive, ma soprattutto perchè, verificando approfonditamente la dimensione e la diffusione della pratica del *doping*, sarà possibile, e doveroso, da parte del Parlamento porre in essere quegli strumenti legislativi che possano non solo impedire il ripetersi di analoghi episodi, ma soprattutto favorire il ritorno ad una cultura dello sport rispettosa dei valori umani.

L'istituzione di questa Commissione parlamentare dovrà quindi accertare la diffusione attuale del *doping*, le prospettive future, i rischi e gli effetti sulla salute pubblica, le responsabilità.

La sfera di indagine dovrà anche essere rivolta a verificare l'esistenza di strutture organizzative di gestione del *doping* e di eventuali collegamenti internazionali anche con industrie farmaceutiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare la diffusione del fenomeno del *doping* nello sport italiano, di seguito denominata «Commissione». La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) la presenza, la portata, le prospettive di sviluppo del *doping* nello sport in Italia;

b) la valutazione degli effetti e dei rischi conseguenti alle pratiche di *doping* nell'ambito della più generale tutela della salute pubblica;

c) la presenza di responsabilità nella diffusione del *doping*, stabilendone le cause, le modalità e le forme di violazione delle norme;

d) l'esistenza di strutture organizzative in grado di attivare un sistema di gestione del *doping* atto a sfruttarne le potenzialità nell'ambito sportivo;

e) l'esistenza di collegamenti, anche internazionali, tra le industrie e case farmaceutiche con organismi o strutture in grado di poter diffondere le sostanze dopanti nello sport;

f) il grado ed il livello divulgativo da parte dei mezzi di informazione, delle scuole e degli organismi sportivi sugli effetti prodotti dall'assunzione di sostanze dopanti;

g) l'efficienza delle attuali strutture e delle vigenti normative nel contrastare il fenomeno del *doping*;

h) il funzionamento e la copertura di attività illecite nelle pratiche sportive, rilevan-

done eventuali responsabilità penali ed amministrative.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nella materia oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di equilibrio nei rapporti tra tutela sanitaria e pratiche sportive nonché condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi operanti in ambito sportivo. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di norme a tutela della salute di chi pratica attività sportive, atte a prevenire la diffusione del fenomeno del *doping*;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla diffusione del fenomeno del *doping* in Italia, nonché una più efficace repressione dei casi accertati;

c) gli strumenti ritenuti idonei ad assicurare che la pratica dello sport in Italia sia svolta senza l'assunzione di sostanze dopanti, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e contribuisca all'accertamento in tale ambito di altre responsabilità.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei compo-

menti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 3.

##### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

#### Art. 4.

##### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto

gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene previste al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

*(Relazione conclusiva)*

1. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti acquisiti, fatta eccezione per quelli non divulgabili ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

